

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica (d'ora in avanti DBC), C.F. 80006480281, con sede in Padova, piazza Capitanato 7, 35139 Padova, rappresentato dalla prof.ssa Giovanna Valenzano, in qualità di Direttrice, domiciliata presso la sede del Dipartimento;

E

il Museo Nazionale Romano (d'ora in avanti Museo), C.F. 97902780580, con sede in Roma, Via di Sant'Apollinare, 8, 00186, rappresentata dalla Direttrice dott.ssa Federica Rinaldi, domiciliata presso la sede del Museo;

PREMESSO CHE

- ai sensi del D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, l'art. 24, comma 3, il Museo Nazionale Romano è annoverato tra gli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, ovvero di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, e in quanto tale il MNR è un ufficio Dirigenziale di livello Generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria e in quanto tale è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo che ha tra i propri compiti istituzionali la valorizzazione dei siti in consegna, e a tal fine predispone una programmazione di attività culturali;
- il MNR tutela e valorizza il patrimonio affidato, in primo luogo mediante la ricerca e lo studio e ne promuove, altresì, la fruizione pubblica, nell'ottica di una piena e moderna educazione alla cittadinanza;
- in base al proprio Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, il MNR ha il compito di acquisire e conservare le collezioni di antichità ricadenti nella propria competenza, al fine della loro salvaguardia, valorizzazione e presentazione al pubblico; si impegna all'organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; assicura la sua missione anche attraverso attività mirate a rendere il Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e incoraggiarne la domanda;

- il MNR ha in consegna i siti di Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, Palazzo Altemps e Crypta Balbi;
- l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo, "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, ..."; ai sensi dell'articolo 2, comma 1, "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";
- l'Università degli Studi di Padova "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali..." (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
- ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero della Cultura, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizza, promuove e sostiene, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
- il DBC e il Museo hanno tra i propri fini istituzionali, sulla base delle normative vigenti, la ricerca scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, così come la sua divulgazione nella società e nelle comunità locali, regionali, nazionali e internazionali;
- il DBC e il Museo sono interessati all'ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di azioni e progetti per l'incremento della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, al miglioramento della conoscenza del materiale archeologico e pseudo-archeologico;
- nel quadro di quanto sopra, le Parti sono interessate allo studio della definizione della cultura archeologica romana, alla sua tradizione, recupero e ricezione nel corso dei secoli, compresa la ricostruzione del fenomeno del collezionismo moderno e contemporaneo di antichità, fino all'analisi dei fenomeni illeciti perpetrati ai danni del patrimonio culturale;
- il DBC e il Museo intendono intensificare e inserire in una logica di sistema le forme di cooperazione per la diffusione di una cultura della legalità e di salvaguardia del patrimonio archeologico;

- è interesse del DBC, nell'ambito della promozione dell'attività scientifica e didattica, offrire l'opportunità ai propri studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi nelle discipline dei settori di loro competenza, di acquisire specifiche conoscenze, esperienze e metodologie scientifiche nel proprio campo di studi;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
- fra 2010 e 2024, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, ufficio di diretta collaborazione del Ministro della Cultura (ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, e dell'art. 3, co. 4, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368), ha sequestrato oltre settantacinquemila oggetti contraffatti imitanti l'arte e l'archeologia, con la contestuale denuncia per il delitto di contraffazione di opere d'arte (art. 178, D.Lgs. 42/2004, ora art. 518-quaterdecies c.p.) di quasi tremila persone, rilevando l'attualità del tema e la sua rilevanza ai fini della ricerca, della tutela e della trasmissione di una cultura della legalità presso la società civile;
- il DBC, sulla scorta delle ricerche sviluppate nell'ambito del Progetto MemO - *La memoria degli oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magnogreca in Veneto*, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo tramite il bando Progetti di Eccellenza 2017, da oltre dieci anni indaga il fenomeno della falsificazione dei beni archeologici ed è risultato vincitore, inoltre, di un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale denominato *From Authenticity to Art (FATA): Italian Database of Forgeries. Multi-tier Strategies to Protect Cultural Heritage: Research, Cataloging, and Digitization of Forgeries* (Codice MUR 2022F5SBK9);

- Il Museo dell'Arte Salvata è stato istituito nel 2022 nell'Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano per accogliere a rotazione l'esposizione di opere d'arte sottratte a calamità naturali o antropiche come guerre, saccheggi o furti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Art. 2 - Obiettivi

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla formazione, alla ricerca, alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale in ambito storico e archeologico e promuovere la realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti di competenza. Nello specifico, il presente atto definisce tempi, modi, responsabilità e oneri per l'attuazione di una serie di azioni descritte all'art. 4 volte ad approfondire, nell'ambito dei filoni di ricerca avviati in seno al DBC e richiamati nelle premesse, le conoscenze scientifiche sul materiale archeologico e pseudo-archeologico conservato ed esposto presso il Museo Nazionale Romano, riconducibili al più ampio contesto archeologico e storico-artistico romano e alla sua tradizione nel corso dei secoli, oltre a valorizzare – contestualmente – le ricerche scientifiche del DBC e le sue collezioni archeologiche e pseudo-archeologiche, a intensificare la diffusione di una cultura della legalità nella società civile e a ideare e sperimentare innovative soluzioni per la tutela e la valorizzazione dei manufatti sopra richiamati.

Art. 3 - Responsabilità scientifica

Le parti definiscono quali responsabili scientifici per l'attuazione delle azioni di cui all'art. 3 la prof.ssa Monica Salvadori per il DBC e la dott.ssa Federica Rinaldi per il Museo.

Art. 4 - Azioni

Le azioni hanno per oggetto lo studio, la valorizzazione e la divulgazione dei materiali archeologici e pseudo-archeologici conservati presso il Museo Nazionale Romano, ovvero lo sviluppo di progettualità e iniziative per la promozione dell'archeologia e della storia dell'arte antica, della sua ricezione attraverso i secoli e delle sue potenzialità educative, didattiche e comunicative nei confronti della società contemporanea. Le azioni si concentreranno, inoltre, sullo studio del fenomeno del collezionismo (dalle implicazioni antropologiche alle considerazioni giuridiche), elemento fondativo degli stessi musei archeologici e fenomeno sociale, economico e

culturale ancora presente nella società attuale, così come il connesso fenomeno della falsificazione dei beni archeologici, presente sin dai tempi antichi e con passaggi fondamentali per la sua evoluzione proprio nel periodo romano, frutto di una richiesta commerciale e di un desiderio sociale di appropriazione dell'Antico. Infine, particolare attenzione verrà data alle modalità di comunicazione, promozione e valorizzazione del sopracitato materiale, secondo i principi dell'inclusione, dell'accessibilità e dell'educazione museale.

Le azioni possono essere sinteticamente così descritte:

- a) organizzazione di iniziative formative, divulgative e scientifiche di carattere locale, regionale, nazionale o internazionale sui temi descritti dal presente Accordo;
- b) organizzazione di attività didattiche ed educative per studenti e studentesse universitari/e e di divulgazione presso i pubblici;
- c) attività di ricerca per lo studio del materiale archeologico e/o pseudo-archeologico;
- d) attività di ricerca sul fenomeno del collezionismo e della falsificazione;
- e) attività di ricerca sulle modalità espositive, comunicative e promozionali delle collezioni del Museo;
- f) attività di ricerca sui pubblici, sui non-pubblici e sull'impatto sociale, economico e culturale del Museo;
- g) programmazione di studi, tesi di laurea, tesi di specializzazione e altre forme di approfondimento sulle azioni citate nei punti c), d), e), f);
- h) organizzazione di esposizioni temporanee e/o allestimenti permanenti sulle tematiche previste dal presente Accordo.

Art. 5 - Coordinamento delle azioni e programmi operativi - Impegni delle Parti

Le modalità di svolgimento delle azioni sopra elencate saranno oggetto di appositi programmi redatti su accordo dei responsabili scientifici indicati nell'art. 3.

Il Museo:

1. si renderà parte attiva nelle iniziative menzionate all'art. 4, mettendo a disposizione le competenze tecniche e scientifiche dei propri funzionari, coordinati dalla dott.ssa Federica Rinaldi;
2. collaborerà all'organizzazione delle attività didattiche per gli studenti e per le studentesse del DBC e all'organizzazione di incontri di alta divulgazione per il pubblico non specializzato mettendo a disposizione – su accordo fra i responsabili scientifici – i propri spazi, compatibilmente con le attività istituzionali già programmate;
3. eserciterà le proprie competenze istituzionali di tutela nella misura funzionale alle attività di ricerca, condotte da studiosi e tirocinanti del DBC, sulle collezioni di propria competenza, al fine di implementare le conoscenze tecnico-formali, iconografiche, epigrafiche e archeometriche su questa tipologia di manufatti.
4. In particolare:
 - autorizza sin d'ora l'accesso del personale incaricato dal DBC, degli studiosi e tirocinanti, presso gli istituti e i luoghi della cultura di competenza, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli relativi ad

Accesso alle strutture e Disciplina e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ai fini dell'incremento della conoscenza delle proprie collezioni e dei materiali ivi custoditi e dell'approfondimento scientifico e tecnico sull'archeologia e sulla storia dell'arte antica, nonché per la realizzazione di apparati comunicativi e/o materiali promozionali rientranti nelle azioni previste dal presente Accordo, così come della documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca (incluse tesi di laurea, specializzazione o dottorato), autorizza, autorizza sin d'ora, senza oneri né corrispettivi, l'Università alla riproduzione video-fotografica e mediante laser scanner/riproduzione 3D dei reperti di proprietà statale, oggetto delle iniziative disciplinate dal presente Accordo, ai sensi degli articoli 107 e 108 del D. Lgs. n. 42/2004. Tale autorizzazione comporta, a favore del Museo, i diritti di utilizzazione per fini istituzionali.

L'Università si impegna a non utilizzare tali immagini per scopi diversi da quelli autorizzati e a fornirne copia al Museo. Detto materiale non potrà essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica, o procedimento, senza preventiva autorizzazione del Museo. Il pubblico dovrà essere reso edotto, nelle forme ritenute più idonee, che la riproduzione è avvenuta su concessione del Ministero della Cultura, nonché del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. In caso di immissione delle riproduzioni digitali nella rete informatica, occorrerà assicurare che le stesse non siano scaricabili.

Il materiale multimediale realizzato dall'Università confluirà esclusivamente nelle ricerche condotte nell'ambito del presente Accordo, nelle tesi di laurea, specializzazione o dottorato di ricerca avviate sulle collezioni del Museo ovvero sul materiale didattico, educativo o promozionale sviluppato per i fini previsti dall'art. 1.

- autorizza sin d'ora, per gli obiettivi sopra richiamati, la realizzazione di indagini archeometriche e/o tecnologico-scientifiche non invasive sui beni concernenti l'Accordo.

Il DBC:

1. si renderà parte attiva nelle iniziative menzionate all'art. 4, mettendo a disposizione le competenze tecniche e scientifiche dei propri studiosi e studenti, coordinati dalla prof.ssa Monica Salvadori;
2. attiverà, sulla base delle proprie competenze, capacità di personale e finanziarie, tutte le azioni necessarie per sviluppare gli obiettivi stabiliti dal presente Accordo;
3. avvierà tesi di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca, sulla base delle disponibilità delle studentesse e degli studenti, per lo studio del materiale archeologico e pseudo-archeologico conservato presso il Museo, ovvero per l'analisi del suo impatto presso le comunità di riferimento e dei suoi pubblici e non-pubblici, della sua esposizione e delle sue modalità comunicative;
4. coinvolgerà il Museo in eventuali ulteriori progettualità (bandi competitivi, locali, nazionali o internazionali, per la ricerca scientifica e tecnica) sui temi di reciproco interesse espressi nel presente Accordo;
5. collaborerà con il Museo alla realizzazione di iniziative didattiche e/o educative, all'ideazione e allo sviluppo di progetti espositivi, culturali e/o comunicativi, all'ideazione e allo sviluppo di allestimenti permanenti e

soluzioni innovative per lo studio, la tutela e la valorizzazione del materiale conservato presso il Museo e, più in generale, dei beni archeologici.

Art. 6 - Proprietà dei dati, dei risultati e degli strumenti

I risultati scientifici derivanti dalle azioni indicate all'art. 4 sono di entrambi gli enti sottoscrittori, che si impegnano a diffonderli e divulgarli dietro accordo comune e con l'impegno alla menzione dell'Accordo e degli enti partner in ogni sede pubblica.

Art. 7 - Diritto d'immagine e Pubblicità

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine comune relativa alla realizzazione dell'oggetto di cui al presente Accordo. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni previste all'art. 4 per il raggiungimento degli scopi stabiliti dall'art. 2.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di entrambe le Parti, per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di entrambe le Parti.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al presente Accordo, richiederà il consenso di entrambe le Parti.

Art. 8 - Risorse

Per l'attuazione del programma indicato all'art. 4 gli enti sottoscrittori mettono a disposizione le proprie risorse di personale, compatibilmente con gli impegni pregressi e istituzionali. Inoltre, i singoli enti forniscono il seguente contributo al buon esito del piano delle attività:

- Il Museo mette a disposizione il proprio materiale bibliografico e d'archivio per lo studio delle collezioni e del collezionismo nonché il proprio personale tecnico-scientifico ed amministrativo, conformemente agli impegni e agli incarichi istituzionali già previsti.
- Il DBC mette a disposizione i propri laboratori di analisi e il proprio personale tecnico e scientifico, i borsisti di ricerca, gli specializzandi e gli studenti per lo svolgimento di attività di ricerca, di divulgazione, di tirocinio connesse al progetto, con particolare riferimento alla redazione del database del progetto e allo studio del materiale archeologico delle diverse collezioni, previa analisi del materiale edito e inedito e mediante analisi tecnico-formali, iconografiche, epigrafiche, archeometriche, dimensionali (anche attraverso le tecniche di fotogrammetria e di prototipazione 3D non invasiva).

Art. 9 - Piano economico

Il DBC e il Museo collaborano, ciascuno sulla base delle proprie capacità finanziarie, per la realizzazione del presente Accordo. Ogni Parte è libera di sostenere le eventuali spese per la realizzazione delle azioni previste all'art. 3.

Art. 10 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Protocollo, inclusi gli studenti e i tirocinanti dell'Università.

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Art. 11 – Disciplina e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

Art. 12 - Privacy

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Protocollo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione dell'Protocollo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle Parti (www.unipd.it/privacy e <https://cultura.gov.it/privacy-policy>).

Il referente privacy per l'Università è la prof.ssa Monica Salvadori.

Art. 13 - Durata

L'Accordo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula, ed è escluso il tacito rinnovo. Potrà essere rinnovata dietro esplicita richiesta scritta degli Enti sottoscrittori entro 90 giorni dalla scadenza.

Arti. 14 - Modifiche

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche alla convenzione per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Art. 15 - Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti e che non fosse possibile risolvere bonariamente, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 17 - Stipula e oneri

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 s.m.i. e potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo viene assolta virtualmente dall'Università di Padova in virtù di autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T.

Per il Dipartimento dei Beni Culturali
Prof.ssa Giovanna Valenzano

Per il Museo Nazionale Romano
Dott.ssa Federica Rinaldi